Istituto Omnicomprensivo Istituto Istruzione Superiore
86036 Montenero di Bisaccia (CB) -Via Argentieri. 80 Tel.0875 968749
C.F. 91049610701 C.M. CBRI070008 Codice Univoco UF9AQA
***e-mail:** cbri070008@istruzione.it **pec:** CBRI070008@PEC.ISTRUZIONE.IT*
***SITO WEB:** www.omnimontenero.edu.it Dirigente Scolastico: anna.ciampa@istruzione.it*
Plessi di Montenero di Bisaccia - Mafalda

Criteri di ammissione alla classe successiva

Scuola Primaria

Il Collegio Docenti, nella seduta del 09.01.2018, tenendo conto delle modifiche apportate dal Dlgs. N. 62, delibera che la **non ammissione alla classe successiva** del primo ciclo rimane possibile, su voto a maggioranza del consiglio di classe, nei casi "*di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline"per la secondaria.* Per la scuola Primaria la non ammissione è da considerarsi solo in casi eccezionali e in accordo con la famiglia.

Viene formalizzato l'obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (art. 6, c. 2 e 3)

- **L'esame di Stato** è riportato alla formula tradizionale, consistente nelle tre prove scritte (italiano, matematica e lingue) e nel colloquio. Per le due lingue comunitarie è prevista un'unica prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue studiate (art. 8, c. 3 sgg.).
- Presidente della **commissione d'esame** è il dirigente scolastico della scuola stessa (art. 8, c. 2): viene accentuata l'autoreferenzialità della conduzione dell'esame.
- Il **voto finale dell'esame**, espresso in decimi, deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio (oggi il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e quello delle singole prove d'esame).
- L'**alunno con DSA** esonerato dallo studio delle lingue straniere viene ammesso all'esame di Stato e consegue il diploma senza menzione della non conoscenza delle lingue (art. 11, commi 13 e 15).